



SENT. n. 30/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

dott.ssa Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21396 del registro di Segreteria, proposto dal sig. D. A., nato a *Omissis* il *Omissis*, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Valettini ed Emanuele Buttini, i quali hanno indicato gli indirizzi di posta elettronica certificata dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni, ed elettivamente domiciliato in La Spezia, presso la sede del Patronato Inas

contro

l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Regionale in Genova

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 aprile 2024, l'Avv. Matteo Caniglia Consigliolo in sostituzione, su delega, dell'Avv. Emanuele Buttini per il ricorrente e l'Avv. Fuochi per il resistente.

	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. A.D. espone di essere figlio superstite di	
	A.D., nato a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i> , titolare di pensione cat. ex dipendenti FFSS	
	certificato <i>Omissis</i> , deceduto l' <i>Omissis</i> .	
	Egli riferisce di avere presentato all'Inps, gestione ex Inpdap, in data 26 feb-	
	braio 2021, domanda per l'ottenimento della pensione di reversibilità del pa-	
	dre, nella qualità di figlio inabile, dichiarando di non percepire redditi propri e	
	allegando documentazione medica certificante la seguente situazione “ <i>affetto</i>	
	<i>da Parkinson, glaucoma, ipertensione, protesi anca sin, coxartrosi bilaterale</i> ”,	
	e lamenta che, con nota del 16 marzo 2021, l'Istituto previdenziale gli abbia	
	comunicato la reiezione dell'istanza per non essere stato riconosciuto inabile	
	alla data di morte del familiare.	
	Espone, altresì, il medesimo che, in data 7 dicembre 2021, il Tribunale della	
	Spezia, all'esito del procedimento <i>ex art. 445-bis c.p.c.</i> (iscritto al R.G. n.	
	558/2021), ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le ri-	
	sultanze della CTU versata agli atti che ha riconosciuto un grado invalidante	
	del 100%, con decorrenza dal 5 febbraio 2021, data della domanda ammini-	
	strativa.	
	La difesa attorea assume che nel caso di specie sussistano i requisiti previsti	
	dall'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n. 636, come modificato	
	dalla legge 21 luglio 1965, n. 903.	
	Quanto al requisito dellaivenza a carico, il patrocinio rinvia alle previsioni	
	della Circolare Inps n. 185/2015 mentre, per ciò che concerne il requisito sani-	
	tario, il medesimo richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione	
	2	

	secondo cui l'accertamento del requisito della inabilità deve essere operato se-	
	condo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle	
	eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle ge-	
	nerali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato	
	raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di	
	lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee	
	nel quadro dell'art 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non sim-	
	bolico. Il ricorrente sarebbe, infatti, da valutare come inabile ad ogni proficuo	
	lavoro in considerazione dell'importanza delle patologie dalle quali è affetto,	
	che hanno concorso a determinare la sussistenza, in capo al medesimo, dello	
	<i>status</i> di inabile civile accertato all'esito del procedimento ex art. 445- <i>bis</i> c.p.c.	
	Per quanto, in particolare, attiene al requisito reddituale, la difesa evidenzia	
	che il sig. A. D. ha cessato ogni attività lavorativa fin dal 2019 e che, da allora,	
	è titolare unicamente di assegno ordinario di invalidità e di pensione quale ina-	
	bile civile, percependo, quindi, un reddito complessivo inferiore al limite di	
	cui all'articolo 14- <i>septies</i> della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (<i>rectius</i> del de-	
	creto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto dalla legge di conversione 29	
	febbraio 1980, n. 33).	
	Alla luce delle riferite argomentazioni, il ricorrente conclude per la condanna	
	dell'INPS a costituire, corrispondere e liquidare in proprio favore la pensione	
	di reversibilità quale figlio inabile di A.D., con decorrenza dal primo giorno	
	del mese successivo alla presentazione della domanda in via amministrativa.	
	Con vittoria delle spese, da distrarsi in favore dei difensori.	
	2. L'INPS si è costituito, con comparsa del 23 gennaio 2024, deducendo che il	
	ricorrente non avrebbe dimostrato il possesso né del requisito sanitario né di	
	3	

	quello della vivenza a carico. In particolare, gli accertamenti medico legali ef-	
	fettuati nella fase amministrativa avrebbero dimostrato che alla data del de-	
	cesso del titolare della pensione il ricorrente non si trovava nell'assoluta e per-	
	manente incapacità di svolgere attività lavorativa. Secondo la difesa dell'Isti-	
	tuto l'accertamento dell'inabilità dovrebbe avvenire nel presente procedimento	
	e non potrebbe essere demandata ad un diverso giudizio celebratosi avanti il	
	Tribunale della Spezia in un procedimento per ATP. Il resistente conclude,	
	pertanto, per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese.	
	3. All'udienza del 2 febbraio 2024, i patroni delle parti si sono riportati ai ri-	
	spettivi scritti, insistendo nelle conclusioni già rassegnate e questo giudice si è	
	riservato di provvedere.	
	4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza, al fine di acquisire contezza	
	della composizione della famiglia del sig. A.D. e del di lui padre A., del luogo	
	di residenza nonché delle condizioni reddituali dei medesimi, con ordinanza n.	
	2 del 5 febbraio 2024, è stato disposto il deposito a cura del ricorrente dei cer-	
	tificati storici di famiglia e di residenza propri e del padre nonché copia delle	
	dichiarazioni dei redditi del dante causa relative agli anni 2019, 2020 e 2021 e	
	delle proprie relative agli anni 2019 e 2020, avendo il medesimo allegato	
	all'atto introduttivo esclusivamente il certificato di morte del padre, il proprio	
	estratto conto contributivo e la CU 2022 relativa ai redditi percepiti nel 2021.	
	5. Nel termine assegnato, la difesa attorea ha depositato certificato di stato di	
	famiglia storico, n. 3 modelli 730 (redditi 2019, 2020 e 2021) e n. 2 CU (2020	
	e 2021) del sig. A.D. nonché nuovamente la CU 2022 del sig. A.D..	
	6. Il 5 aprile 2024 la medesima difesa ha depositato note autorizzate con le	
	quali, sulla base delle argomentazioni già svolte nell'atto introduttivo, insiste	
	4	

	per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, rimarcando come dalla let-	
	tura dell'estratto contributivo, in atti, risulti che il proprio assistito abbia lavo-	
	rato fino al 31 dicembre 2016, essendogli stati successivamente accreditati sol-	
	tanto i contributi derivanti dalla percezione della NASpI. Il Patrocinio eviden-	
	zia, in particolare, come nelle dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2019 e	
	2020 presentate dal sig. A.D. il ricorrente è sempre stato indicato come fami-	
	gliare a carico nella misura del 100% in quanto privo di reddito. Soltanto dal	
	1° marzo 2021 il medesimo sarebbe titolare di assegno di invalidità ricono-	
	sciuto dall'Inps, per il quale, nello stesso anno, ha percepito euro 5.585,34.	
	Secondo la difesa risulterebbe, dunque, documentato come il reddito personale	
	del ricorrente sia sempre stato inferiore al limite indicato nella Circolare INPS	
	e come, comunque, lo fosse al momento del decesso del padre.	
	Quanto al requisito della vivenza a carico, richiamate ancora una volta le di-	
	sposizioni della predetta circolare, la difesa assume che nel caso di specie possa	
	comunque prescindere dalla verifica del mantenimento abituale da parte del	
	defunto osservando che lo stato di convivenza è documentato dal certificato	
	storico di famiglia versato in atti, dal quale risulta che A. ed A. D. hanno avuto	
	comune residenza dal 12 febbraio 2005 all'11 febbraio 2021 (data di decesso	
	del <i>de cuius</i>).	
	7. All'udienza odierna, i patroni delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti,	
	insistendo nelle conclusioni già rassegnate.	
	Esaurita la trattazione, la causa è stata definita con sentenza, dando lettura del	
	dispositivo in aula.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	5	

	1. Il giudizio mira a vagliare la fondatezza della pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere la pensione di reversibilità in quanto superstite del sig. A. D., già dipendente delle Ferrovie dello Stato, titolare di pensione n. <i>Omissis</i> .	
	2. Il trattamento pensionistico di reversibilità spetta ai superstiti del pensionato o del dipendente deceduto in costanza di attività lavorativa. Le regole di accesso al diritto previste dagli articoli 42 e 52 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (<i>Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato</i>) restano valide per le pensioni ai superstiti, fatta salva l'applicazione dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (<i>Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare</i>), ai sensi del quale “ <i>La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime</i> ”. In virtù di siffatta estensione, alla pensione spettante ai superstiti del personale civile e militare dello Stato in quiescenza o in servizio, originariamente disciplinata dagli articoli 81 e seguenti del menzionato Testo unico, si applica, dunque, la normativa recata dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (<i>Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale</i>), il quale ha sostituito il testo dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che era già stato modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Nell'ordinamento vigente la pensione di reversibilità spetta “ <i>al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del</i>	
	6	

decesso di questi” (comma 1) e, ai fini del relativo diritto, “i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa” (comma 7).

Ai figli maggiorenni la pensione in argomento può essere riconosciuta, quindi, solo a condizione che ricorrano i tre requisiti dell’inabilità, della nullatenenza (nel senso della titolarità di reddito inferiore al limite stabilito dalla legge) e della vivenza a carico del dante causa.

3. La definizione dell’inabilità rilevante per il diritto alla pensione di reversibilità è fornita dall’art. 8, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (*“Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”*), il quale ha introdotto un’unica e unitaria nozione che vale anche ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e alle altre prestazioni ivi previste, alla cui stregua *“si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”* (comma 1).

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di osservare che *“le discipline applicabili alle reversibilità ordinarie e privilegiate, di cui al T.U. 1092/1973 (artt. 81 e ss.) del settore pubblico, e quelle riconducibili alle prestazioni previdenziali di inabilità e di reversibilità del settore privato, di cui agli artt. 21 e 22, l. 903/1965, e 8, l. 222/1984, estese al settore pubblico dall’art. 1, co. 41, l. 335/1995, quand’anche sovrapponibili con riguardo alla cristallizzazione dei requisiti soggettivi alla data della morte del dipendente – pensionato, ovvero alla data del compimento del diciottesimo anno di età per la conservazione del diritto alla reversibilità, si discostano in modo sensibile*

quanto alla nozione del requisito dell'inabilità. Mentre, infatti, poteva ritenersi che il requisito "dell'inabilità a proficuo lavoro", di cui all'art. 82, co. 1, T.U. 1092/1973, avesse una parziale coincidenza con quanto richiesto dall'art. 39, d.P.R. 818/1957, (recante "Norme di attuazione della legge 04 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'A.G.O."), ove "(...) si consideravano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro", non altrettanto poteva dirsi per la nozione di "inabilità" introdotta dalla l. 222/1984, che ha sostituito il criterio della "capacità di guadagno" con quello della "capacità di lavoro", passandosi così dalla capacità di lavoro come idoneità a produrre ricchezza alla considerazione della capacità lavorativa determinante, essa stessa, particolari effetti, per cui non poteva affatto essere ignorata la residua capacità lavorativa dell'orfano maggiorenne inabile, rivendicante il trattamento ai superstiti. Per ciò, la riconoscibilità di quest'ultimo restava subordinata alla triplice condizione di essere: inabile (a proficuo lavoro, disciplina del settore pubblico, ovvero trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, disciplina dell'AGO estesa al settore pubblico), nullatenente e convivente con l'iscritto all'atto del decesso, quindi economicamente a carico. L'espressione utilizzata dal legislatore nell'art. 82, del T.U. n. 1092/1973, non si concretizza solo nel riscontro di menomazioni a carattere altamente invalidanti, potendo, altresì, essere configurata da quadri clinici di non particolare e manifesta significatività ma tali da impedire o rendere estremamente difficoltosa una collocazione lavorativa, remunerativa e non sostenuta da umana pietas. In sostanza, la condizione dell'inabilità a proficuo lavoro non coincide necessariamente con una

incapacità lavorativa totale e necessariamente duratura, potendosi invece riconoscere la sussistenza del requisito stesso anche per riduzioni meno significative della capacità di lavoro, ove sia stato però dimostrato che quel grado di incapacità pregiudicherebbe l'appagamento dei normali bisogni della vita della persona esaminata e per il tempo in cui tale condizione è presente. Per questo, la giurisprudenza contabile del tempo (Sez. III, n. 61727/1988, n. 68606/1993) sosteneva che “(...) l'inabilità a proficuo lavoro, quale richiesta per l'ammissione dell'orfano maggiorenne al beneficio della pensione indiretta o di reversibilità, non va confusa con l'assoluta e permanente inabilità (...)”. Un tale percorso interpretativo non sembra tuttavia più percorribile con l'applicazione della disciplina di derivazione privatistica, di cui all'art. 8, della legge n. 222 del 1984, in base alla quale si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Di fatti, tale requisito risulta più restrittivo sia di quello richiesto dall'art. 82, del T.U. n. 1092 del 1973, sia di quello richiesto in precedenza dall'art 39, del d.P.R. n.818, del 26 aprile 1957, applicabile al settore privato” (Sezione Terza Centrale d'Appello, n. 380/2021).

4. Sennonché, nella peculiare vicenda oggetto dell'odierno giudizio, la questione della non perfetta sovrapponibilità delle due nozioni di inabilità recate dai due diversi apparati normativi scolora in presenza dell'accertata riduzione del 100 per cento della astratta capacità di lavoro del ricorrente, che - ai fini dell'inabilità civile - è stato riconosciuto portatore di un grado di invalidità del 100% e versante, quindi, in uno stato di inabilità totale e permanente. La consulenza tecnica in atti ha, appunto, accertato che il sig. D. “è latore di una

	<i>riduzione della capacità lavorativa pari al 100% a fare data dal giorno</i>	
	<i>della presentazione della domanda amministrativa, vale a dire dal 05 febbraio</i>	
	<i>2021”, data anteriore al decesso del de cuius.</i>	
	4.1. Riguardo al valore da attribuire a tali conclusioni, non si condivide l’as-	
	sunto dell’Istituto resistente secondo cui il requisito sanitario dovrebbe essere	
	acclarato nell’odierno processo e non potrebbe ricavarsi dall’accertamento tec-	
	nico preventivo espletato nel procedimento tra le stesse parti finalizzato al ri-	
	conoscimento dell’inabilità civile.	
	L’art. 38, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con mo-	
	dificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel codice di proce-	
	dura civile l’art. 445-bis, che prevede, quale condizione di procedibilità “ <i>nelle</i>	
	<i>controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handi-</i>	
	<i>cap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, di-</i>	
	<i>sciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222”</i> l’esperimento di un accerta-	
	mento tecnico preventivo obbligatorio.	
	Con tale istituto, il legislatore si prefigge le stesse finalità deflattive già perse-	
	guite con la “ <i>consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della</i>	
	<i>lite</i> ”, previsto dall’art. 696-bis c.p.c. le cui disposizioni, laddove compatibili,	
	sono dichiarate espressamente applicabili.	
	Alla base di una siffatta scelta di politica legislativa v’è, evidentemente, la con-	
	statazione che nel giudizio per il riconoscimento delle invalidità il ruolo cen-	
	trale è svolto dall’accertamento medico-legale effettuato tramite CTU. Di qui	
	l’avvertita opportunità di preconstituire la prova del requisito sanitario al di fuori	
	e prima del giudizio di merito e di affidare l’accertamento dei requisiti socioe-	
	conomici (per l’invalidità civile) e dei requisiti assicurativo e contributivo (per	
	10	

	le prestazioni previste dalla legge n. 222/1984) all'Istituto previdenziale.	
	Non sembra possa dubitarsi dell'ammissibilità di avvalersi, per la decisione	
	della causa in esame, degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo espletato	
	nel procedimento tra le stesse parti finalizzato al riconoscimento dell'inabilità	
	civile, sussunti nel decreto di omologazione del Giudice del lavoro del 7 di-	
	cembre 2021, da utilizzare come prove atipiche.	
	Le prove atipiche - cui è comunemente attribuita l'efficacia probatoria di pre-	
	sunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ. o argomenti di prova - sono quelle non	
	inquadabili nei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. Al ri-	
	guardo, si è osservato (Trib. Reggio-Emilia, Sez. II civ., n. 1333/2021 e giuri-	
	sprudenza ivi richiamata) che, pur mancando nell'ordinamento civilistico una	
	norma generale, come quella posta dall'art. 189 c.p.p., che nel processo penale	
	ammette espressamente prove non disciplinate dalla legge, l'assenza di una	
	norma che individui le prove come appartenenti ad un <i>numerus clausus</i> , l'og-	
	gettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale,	
	l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero con-	
	vincimento del Giudice hanno portato gli interpreti unanimemente ad escludere	
	il carattere tassativo dell'elencazione delle prove nel processo civile ed a rite-	
	nere quindi ammissibili le prove atipiche.	
	L'ascrivibilità tra le prove atipiche sia della sentenza che della perizia rese in	
	altro giudizio fra le stesse o altre parti è pacifica. Invero, la sentenza civile,	
	oltre a produrre tra le parti gli effetti propri del giudicato ai sensi dell'art. 2909	
	cod. civ., può avere, finanche rispetto ai terzi estranei al giudizio, l'efficacia di	
	prova documentale in merito alla situazione giuridica oggetto dell'accerta-	
	mento giudiziale. Anche la giurisprudenza di questa Corte ritiene	
	11	

	univocamente che il giudice contabile possa trarre argomenti di prova da tutti	
	gli elementi in suo possesso, ivi compresi quelli provenienti da altri processi,	
	che rilevano non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare,	
	come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 cod. civ..	
	Ritiene questo giudice che le considerazioni svolte per la sentenza valgano an-	
	che per il decreto di omologazione <i>ex art. 445-bis</i> , comma 5, c.p.c. pronunciato	
	all'esito del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo del requisito	
	sanitario. Trattasi, infatti, di un provvedimento “ <i>non impugnabile né modifica-</i>	
	<i>bile</i> ” che va notificato agli enti competenti, i quali provvedono, subordinata-	
	mente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente,	
	al pagamento delle relative prestazioni.	
	Si rileva, in proposito, che il precedente comma 4 dell'articolo in commento,	
	prevede che terminate le operazioni di consulenza il giudice, con decreto co-	
	municato alle parti, fissi un termine perentorio, non superiore a trenta giorni,	
	entro il quale le stesse devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancel-	
	leria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.	
	In assenza di contestazioni, si fa appunto luogo al decreto di omologazione	
	che, sebbene non possa assimilarsi <i>tout court</i> alla sentenza, provvedimento	
	giurisdizionale pronunciato all'esito del processo, con cui si definisce una con-	
	troversia tra due o più parti in merito ad una reclamata posizione soggettiva	
	(poiché con l'istituto in commento si accerta solo uno dei requisiti indispensa-	
	bili al riconoscimento di una posizione soggettiva rimesso, in presenza degli	
	ulteriori requisiti stabiliti dalla legge, ad un'autorità amministrativa), possiede	
	però il carattere dell'intangibilità proprio del titolo giudiziale inoppugnabile.	
	Quanto alla possibilità di valutare, ai fini del decidere, le risultanze di elaborati	
	12	

	tecniche raccolti in altri giudizi, la giurisprudenza di legittimità è consolidata	
	nell'ammettere tale opzione, <i>“stante il principio del libero convincimento de-</i>	
	<i>sumibile dall'art. 116 c.p.c., per il quale il giudice civile può porre a fonda-</i>	
	<i>mento delle sue decisioni anche elementi di prova emersi in altro giudizio tra</i>	
	<i>le stesse parti o anche tra parti diverse, come nel caso delle consulenze tecni-</i>	
	<i>che, atteso che se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al</i>	
	<i>processo, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica</i>	
	<i>e, dunque, svolgere considerazioni tali da spingere il giudice a tenerne conto</i>	
	<i>nella decisione sulla valenza probatoria del materiale acquisito”</i> (in questi ter-	
	mini Cass. n. 28855/2008, con ampi rimandi giurisprudenziali sul punto).	
	Le difese spiegate al riguardo dall'Istituto resistente, nel negare tale possibilità,	
	contrastano con il regime di circolazione degli elementi probatori tra vari pro-	
	cessi previsto dal legislatore al fine di non disperdere, in armonia con il prin-	
	cipio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai diversi	
	plessi giudiziari (Sez. Liguria, n. 22/2024) e non sono, pertanto, meritevoli di	
	accoglimento.	
	4.2. Nel caso oggi disaminato la CTU prodotta dal ricorrente, resa sulla base	
	dell'esame anamnestico ed obiettivo e della cospicua documentazione sanitaria	
	versata agli atti del procedimento per ATP, richiamata nell'elaborato peritale,	
	è redatta in termini che non lasciano adito a dubbi in ordine alla sussistenza in	
	capo al medesimo del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del	
	trattamento di reversibilità all'orfano maggiorenne. Non si ravvisano, pertanto,	
	motivi per discostarsi dal contenuto e dalle conclusioni della predetta consu-	
	lenza tecnica e per l'effetto il predetto requisito deve ritenersi accertato.	
	4.3. Rimane, dunque, da vagliare il ricorrere del requisito economico della c.d.	
	13	

	“vivenza a carico”, peraltro non specificamente contestato dal resistente.	
	Indicazioni al riguardo sono state fornite dall’INPS, con la già menzionata Cir-	
	colare n. 185 del 18 novembre 2015, a tenore della quale “il requisito del ca-	
	rico risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni: a) stato di	
	bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza	
	economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello	
	stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall’eventuale concorso	
	al mantenimento da parte di altri familiari. (...) In caso di figli maggiorenni	
	inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000,	
	ai fini dell’accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa	
	riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei	
	confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello sta-	
	bilito dall’articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente	
	rivalutato. (...) ai fini dell’accertamento dei limiti decritti, devono essere presi	
	in considerazione i soli redditi assoggettati all’IRPEF. (...). b) mantenimento	
	abituale del superstite da parte del dante causa. Tale condizione si desume	
	dall’effettivo comportamento di quest’ultimo nei confronti dell’avente diritto.	
	In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:	
	- la convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa. Per i figli di	
	età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosuf-	
	ficienza economica, mentre può, di norma, prescindere dalla verifica del man-	
	tenimento abituale.	
	- la non convivenza. In tal caso, per i figli di età superiore a 18 devono essere	
	verificate entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e manteni-	
	mento abituale.	
	14	

	<i>Ai fini del mantenimento abituale occorre accertare che il dante causa con-</i>	
	<i>correva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite. A</i>	
	<i>tal fine risulta necessario accertare, anche mediante un esame comparativo</i>	
	<i>dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettiva-</i>	
	<i>mente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non con-</i>	
	<i>vivente. Non è richiesto che l'assicurato o pensionato provvedesse in via esclu-</i>	
	<i>siva al mantenimento del figlio non convivente.”</i>	
	Invero, nel caso oggi all'esame, nel libello introduttivo il ricorrente ha addotto	
	la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento in suo	
	favore del trattamento di reversibilità, limitandosi a produrre il certificato di	
	morte del padre, la propria certificazione unica 2022 ed il proprio estratto con-	
	tributivo, dal quale si traggono, comunque, sufficienti elementi indiziari che a	
	decorrere dal 2017 il medesimo non abbia più lavorato.	
	4.4. In esito all'attività istruttoria disposta da questo giudice ai sensi dell'art.	
	165 c.g.c., parte attrice ha complessivamente assolto all'onere probatorio del	
	quale era gravata.	
	Il ricorrente ha, infatti, fornito prova documentale del proprio “stato di biso-	
	gno”, ossia della “nullatenenza” (reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge),	
	con la certificazione unica 2022, dalla quale risulta che il medesimo ha dichia-	
	rato nel 2021 un imponibile, per redditi di pensione, di euro 5.585,34, al di	
	sotto del limite di reddito stabilito dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30	
	dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio	
	1980, n. 33) che per quell'anno era pari, come evidenziato anche dalla difesa,	
	a euro 16.982,49.	
	Il possesso del requisito in esame è comprovato inoltre dalla circostanza,	
	15	

	desumibile dall'estratto conto previdenziale del 21 aprile 2022, che il sig. A.	
	D. abbia cessato ogni attività lavorativa il 31 dicembre 2016. Infatti, a decor-	
	rare dal 1° gennaio 2017 e fino al 26 dicembre 2020 la contribuzione, peraltro	
	discontinua negli anni 2019 e 2020, deriva dall'indennità di disoccupazione	
	oppure ha natura volontaria.	
	Documentalmente provata è la convivenza, dal momento che dal certificato di	
	famiglia storico prodotto dal ricorrente in esecuzione dell'ordinanza n. 2/2024	
	risulta che dal 12 dicembre 2005 egli abbia condiviso la residenza con il pro-	
	prio padre fino al decesso di questi, avvenuto l'11 febbraio 2021.	
	Quanto al mantenimento abituale da parte del genitore defunto, dalla cui veri-	
	fica, secondo la difesa attorea, oggi si sarebbe potuto prescindere, si rinvia alla	
	giurisprudenza d'appello di questa Corte, che ha messo in evidenza come la	
	Corte di Cassazione <i>“ha precisato che la prova della cosiddetta vivenza a ca-</i>	
	<i>rico dell'assicurato” o “del pensionato, richiesta a i fini del diritto alla pen-</i>	
	<i>sione di reversibilità a favore del figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al</i>	
	<i>lavoro non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due sog-</i>	
	<i>getti, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via con-</i>	
	<i>tinuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del</i>	
	<i>figlio inabile (cfr. Cass. 26 marzo 1984, n.1979” (così, C. Cass., Sez. lav. n.</i>	
	<i>15440/2004)”. Il medesimo giudice d'appello ha richiamato “l'orientamento</i>	
	<i>coeso della giurisprudenza di legittimità”, secondo cui “(...) in caso di morte</i>	
	<i>del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove</i>	
	<i>maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al mo-</i>	
	<i>mento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se</i>	
	<i>non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una</i>	
	16	

situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (ex plurimis, Corte di Cass., Sez. Lav. nn. 15440/2004, 11689/2005, 3678/2013)” (così Corte di Cass., Sez. Lav. n. 11966/2015, e n. 14346/2016; n.8678/2018” concludendo che “alla stregua del dettato normativo e della giurisprudenza della Suprema Corte, quindi, il requisito della “vivenza a carico” postula la ricorrenza di due condizioni: a) la non autosufficienza economica/reddituale dell’orfano maggiorenne inabile (da accertarsi con riferimento al limite reddituale di cui all’art. 14 septies della legge 33/1980); b) il pregresso mantenimento in via continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa. Va da sé che l’onere della prova della “vivenza a carico” al pari del requisito sanitario, quali elementi entrambi costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità per cui è causa, incomba sul ricorrente, secondo il principio generale di cui all’art. 2697 c.c.. La “condizione economica” ex art. 85 TU, così intesa, quindi, deve essere puntualmente documentata dall’istante, mediante l’allegazione di elementi fattuali e giuridici comprovanti il sostegno totalitario o quanto meno preponderante del dante causa. L’orfano maggiorenne deve, perciò, fornire prova di trovarsi senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e che al suo mantenimento correva in modo efficiente il defunto dante causa, trattandosi di elementi “... entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno” (cfr. Corte di Cass., Sez. Lav. n. 18520/2006, n.2630/2008)” (Sezione Terza Centrale n. 104/2022).

Non sarebbe stato, dunque, sufficiente l’accertamento della convivenza del

	ricorrente con il di lui genitore ma si è dovuta scrutinare anche la “vivenza a	
	carico”, nell’accezione suddetta.	
	Ebbene, alla luce della richiamata superiore giurisprudenza, la circostanza che	
	al mantenimento del ricorrente provvedesse, in maniera quanto meno preva-	
	lente, il suo defunto padre può considerarsi anch’essa documentalmente pro-	
	vata. Dall’esame delle dichiarazioni dei redditi 2019, 2020 e 2021 del sig. A.	
	D. emerge, infatti, come il sig. A.D. nelle prime due annualità del triennio con-	
	siderato fosse fiscalmente a carico del dichiarante nella misura del 100%, in	
	quanto privo di reddito, e come tale condizione non appaia più indicata nella	
	dichiarazione dei redditi 2021 per esserne venuto meno il presupposto in ra-	
	gione della decorrenza della pensione di inabilità civile (riconosciuta	
	dall’INPS giusta il decreto di omologazione dell’ATP), dal 1°marzo 2021, data	
	peraltro successiva al decesso del dante causa.	
	Conclusivamente, il ricorso è fondato e va accolto, per l’effetto, deve essere	
	dichiarato il diritto del sig. A. D. ad ottenere il trattamento di reversibilità per	
	orfano maggiorenne inabile, in costanza dei requisiti reddituali tempo per	
	tempo previsti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla pre-	
	sentazione della domanda in via amministrativa.	
	La novità e la complessità delle questioni vagliate legittimano la compensa-	
	zione delle spese legali alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n.	
	77/2018 (analogamente, Sezione Sicilia, n. 902/2022).	
	Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giu-	
	dizi pensionistici.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in	
	18	

composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del sig. A. D. ad ottenere il trattamento di reversibilità per orfano maggiorenne inabile, in costanza dei requisiti reddituali tempo per tempo previsti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in via amministrativa. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19 aprile 2024.

IL GIUDICE

(Adriana Del Pozzo)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24 aprile 2024

DECRETO

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

(Codice in materia di protezione di dati personali), dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione

di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità saranno pertanto

oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione della presente sentenza, anche via web e

con qualsivoglia altra modalità.

[illegible]